

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione,
sul messaggio 23 aprile 1957 concernente la modifica dell'art. 45
della legge forestale cantonale

(del 10 febbraio 1958)

Con suo messaggio 23 aprile 1957 il Consiglio di Stato chiede che il Legislativo adotti una modifica all'art. 45 della legge forestale, Testo Unico del 23 settembre 1939, nel senso di aggiungere un capoverso del seguente tenore: « *Per contribuire alle spese di spegnimento di incendi ed a quelle per l'attrezzatura delle squadre, è concesso un credito annuale da inscrivere a bilancio alla voce « Sussidi per spegnimento e prevenzione incendi di boschi e pascoli ».*

L'art. 45 attualmente in vigore prescrive che il Consiglio di Stato può far obbligo ai Comuni di istituire delle squadre di spegnimento per i boschi e per i pascoli. Le relative spese vengono anticipate dai Comuni e, dietro loro domanda, da indirizzare al Dipartimento dell'agricoltura, possono essere accolte parzialmente a carico dei Patriziati o dei privati i cui beni immobili vennero salvati dalla azione delle squadre di spegnimento. Eccezionalmente possono essere chiamati a contribuire anche i proprietari di quei beni che, sebbene non direttamente danneggiati dal fuoco, vennero salvati da indubbio danno a seguito della azione intrapresa dalle squadre di spegnimento.

Se diamo uno sguardo al complesso della legge in questione, possiamo dedurre quanto segue:

- a) il Cantone, a norma dell'art. 11, deve proteggere le aree boschive pubbliche e private;
- b) l'art. 18 afferma che l'area boschiva del Cantone non può essere diminuita;
- c) l'art. 19 prescrive che i proprietari dei boschi sono tenuti a ripopolare entro 3 anni tutte le tagliate e le radure prodotte da incendi, uragani e valanghe in quanto il ripopolamento non avvenga per naturale germinazione;
- d) i Comuni devono assicurare, a loro spese, contro gli infortuni le squadre di spegnimento.

A causa degli incendi nei boschi, incendi che annualmente procurano danni per alcune decine di migliaia di franchi, molti Comuni (e si tratta particolarmente di Comuni montani in condizioni finanziariamente deboli) vengono a trovarsi in serie difficoltà sia per anticipare le spese di spegnimento sia per il pagamento delle spese di assicurazione contro gli infortuni, quanto per il lavoro amministrativo causato dall'incasso presso i privati delle quote loro spettanti. Gli incendi nei boschi hanno causato in questi ultimi anni notevoli danni distruggendo circa 85 ettari di piantagioni la cui ricostituzione richiederà una spesa superiore ai Fr. 200.000,—.

Per le considerazioni che abbiamo fatto precedere, il Consiglio di Stato intende intervenire direttamente con la proposta di modifica più sopra menzionata.

Viene così ad essere ancorato nella legge il principio della partecipazione finanziaria dello Stato all'opera in questione. Le modalità di questa partecipazione, tutte le norme relative all'organizzazione delle squadre, alla loro attrezzatura,

zatura, alla eventuale loro istruzione tecnica ecc. faranno materia di un regolamento esecutivo che il Consiglio di Stato ha già elaborato nelle sue grandi linee e che verrà completato come ai suggerimenti affiorati nella discussione avuta avanti a codesta Commissione.

Nel seno della Commissione della Legislazione si era manifestata una tendenza intesa ad ancorare nella legge stessa determinati provvedimenti di carattere esecutivo. Ma è prevalsa l'opinione di coloro i quali sostenevano che tali provvedimenti (obbligo ai Comuni di istituire delle squadre, loro organizzazione, loro attrezzatura ed abbigliamento ecc.) dovevano formare oggetto di un decreto esecutivo, più agile, più elastico, più adattabile a possibili cambiamenti a seguito di nuove esperienze.

La Commissione della Legislazione accoglie pertanto con favore questa innovazione che tende ad alleviare oneri talvolta rilevanti a carico dei Comuni ed aderisce pertanto alle conclusioni del Consiglio di Stato. Essa raccomanda alla Sovrana Rappresentanza un voto affermativo sul progetto di modifica in esame.

Per la Commissione della Legislazione :

Induni, relatore

**Beretta — Bernasconi P. — Bianchi
— Lafranchi — Nessi — Perucchini —
Probst — Riva — Tettamanti — Zorzi**